

STATUTO

LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GRASSANO MT VIA F.LLI CERVI 8

Numero REA: MT - 45263

Codice fiscale: 00464810779

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

Dott. Proc. ANTONIO DI LIZIA NOTAIO Potenza - Piazzale Don Uva , 1 Tel. 0971/444777 adilizia@notariato.it - studio@notardilizia.it www.notardilizia.it Allegato B) al n. 27491 di Raccolta		
S T A T U T O		
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE DENOMINATA "LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE" CON SEDE IN GRASSANO.		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 - Denominazione		Registrato a Potenza
È costituita, con sede nel Comune di Grassano (MT), la Società cooperativa a mutualità prevalente denominata:		il
"LA MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE".		n.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.		ser.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le leggi che disciplinano la qualificazione aggiuntiva di impresa sociale, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.		
Art. 2 - Durata e adesioni		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria		

	ria.	
	La Cooperativa previa delibera del consiglio di amministra-	
	zione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, al-	
	la Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO - PREVALENZA DELLA MUTUALITÀ	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991 e D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 112, non ha scopo di lu-	
	cro e si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e so-	
	lidaristico e organizzando la propria attività al fine della	
	produzione e dello scambio di servizi di utilità sociale, ai	
	sensi e per gli effetti del D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 112.	
	La Cooperativa sociale, pertanto, riveste la qualifica di	
	"Impresa Sociale" ai sensi di legge, prevedendosi nel presen-	
	te statuto, come meglio specificato in prosieguo, la redazio-	
	ne del bilancio sociale secondo quanto dettato dall'art. 9	
	II co. D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 112, nonchè forme di coinvol-	
	gimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai	
	sensi dell'art. 11, D.Lgvo n. 112/2017; il tutto senza neces-	
	sità di prevedere il divieto assoluto di distribuire utili e	
	avanzi di gestione, anche in via indiretta, ai sensi del-	
	l'art. 3 del D.Lgvo 112/2017.	

	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata, continuità di occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, ove non in contrasto con il DLgvo	
	112/2017, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, com-	
	preso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui	
	contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e	
	successive modificazioni, ove non in contrasto con il D.Lgvo	
	112/2017.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: mutualità, solidarietà, democraticità,	
	impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	

	spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato	
	rapporto con il territorio e le Istituzioni Pubbliche.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso:	
	- al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative	
	sociali e non, allo sviluppo di esperienze associative e di	
	partecipazione nelle diverse forme previste dalla normativa	
	vigente;	
	- a realizzare, anche tramite l'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, un processo di inclusione sociale avva-	
	lendosi della rete dei servizi che, a vario titolo, gravita-	
	no intorno alle persone inserite.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa intende	
	realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di	
	servizi e progetti finalizzati alla promozione sociale e uma-	
	na e all'inclusione sociale dei cittadini, proponendosi il	
	perseguimento per i propri soci, siano essi lavoratori, vo-	
	lontari o fruitori di tali servizi o progetti, delle miglio-	
	ri condizioni economiche, sociali, professionali, oltreché	
	l'espressione delle proprie potenzialità e sensibilità socia-	
	li, nonché di provvedere ad ogni forma di assistenza e di	
	previdenza, applicando i principi e i metodi della coopera-	
	zione e della mutualità.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi la Cooperativa è inve-	

	stita di ogni più ampia facoltà e, fra l'altro, potrà stipu-	
	lare atti, convenzioni con privati e con enti pubblici, par-	
	tecipare a gare di appalto, assumere obbligazioni, concedere	
	garanzie, effettuare operazioni immobiliari e finanziarie,	
	promuovere e sviluppare l'erogazione dei servizi sociali a	
	domanda collettiva, con particolare riguardo alle fasce so-	
	ciali, povere, svantaggiate ed emarginate.	
	In conformità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della	
	Legge 381/91, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e	
	agli interessi dei soci, si propone di svolgere la propria	
	attività attraverso:	
	1. la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;	
	2. lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate.	
	In particolare, in relazione a ciò, la cooperativa può pro-	
	muovere, progettare, gestire e svolgere stabilmente o tempo-	
	raneamente, in proprio o per conto terzi (in appalto o con-	
	venzione con Enti Pubblici e Privati in genere), anche attra-	
	verso l'acquisizione di accreditamenti, abilitazioni ed auto-	
	rizzazioni private e/o pubbliche, le attività di seguito in-	
	dicate.	
	Attività di TIPO A:	
	- Attività di servizio sociale;	
	- Attività di formazione e aggiornamento rivolte ai propri	

	soci e lavoratori e ad altre cooperative o istituzioni inte-	
	ressate ai suddetti interventi;	
	- Promozione e sensibilizzazione ai valori sociali ed alla	
	cultura della cooperazione sociale;	
	- Attività di ricerca e di intervento in ambiti istituziona-	
	li e territoriali con riferimento alla soddisfazione dei bi-	
	sogni di assistenza materiale e transmateriale degli assisti-	
	ti degli Enti locali e pubblici: dal sostegno domestico al	
	servizio socio-sanitario, dalla terapia psico-sociale all'in-	
	tervento riabilitativo, dalla teleassistenza al telesoccor-	
	so, alla ricreazione in tutte le sue forme, oltreché ogni al-	
	tra forma di valorizzazione per il recupero delle risorse u-	
	mane dei soggetti emarginati e svantaggiati;	
	- Servizi socio-sanitari a domanda collettiva, in particola-	
	re:	
	* servizi di assistenza domiciliare: attività di tipo assi-	
	stenziale, socio-sanitaria, sanitaria (infermieristica, far-	
	maceutica, riabilitativa, medica) a carattere domiciliare op-	
	pure realizzata presso Centri di servizio appositamente alle-	
	stiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	* servizi residenziali (Case Protette, RSA, Comunità Allog-	
	gio, Case Famiglia, Gruppi Appartamento, Case di Riposo), se-	
	miresidenziali (Centri diurni e/o notturni, servizi per	
	l'Alzheimer) e dormitori di ogni tipo rivolti a minori a ri-	
	schio e con disturbi del comportamento, anziani fragili -	

	non autosufficienti o parzialmente autosufficienti - persone	
	in condizioni di disagio psichico o de-istituzionalizzate e	
	provenienti dagli OPG, disabili fisici e psichici, persone	
	svantaggiate e a rischio di disagio psicosociale, infermi,	
	immigrati, nomadi, persone con problemi di dipendenza;	
	* servizi di assistenza, accompagnamento e sostegno alle ca-	
	tegorie di cui ai punti precedenti anche in caso di degenza	
	presso ospedali, case di cura, residenze sanitarie assisti-	
	te, case di riposo o luoghi di villeggiatura;	
	* servizi assistenziali ed integrati, socio educativi, infer-	
	mieristici, riabilitativi, specialistici, di animazione ter-	
	ritoriale e scolastica;	
	- progetti di supporto a donne vittime di tratta, violenza,	
	anche economica e pratiche lesive;	
	programmi di trattamento per gli uomini maltrattati; proget-	
	ti di animazione, comunicazione e sensibilizzazione territo-	
	riale rivolti alla prevenzione della violenza di genere;	
	- attività di trasporto scolastico e di trasporto sociale ri-	
	volto a cittadini disabili ed anziani non autosufficienti	
	che non sono in grado di recarsi autonomamente e/o con fami-	
	liari impossibilitati ad effettuare l'accompagnamento nelle	
	seguenti strutture e luoghi: centri diurni, centri di socia-	
	lizzazione e/o di riabilitazione a gestione pubblica o con-	
	venzionata; presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettua-	
	re visite ed esami specialistici per gli anziani ospiti del-	

	le R.S.A.; scuole medie superiori e/o di formazione profes-	
	sionale; per l'attuazione di progetti per inserimenti so-	
	cio-terapeutici;	
	per recarsi alle urne per consultazioni elettorali, qualora	
	non siano disponibili risorse di rete;	
	nonché a beneficio di persone prive di assistenza familiare	
	e in condizioni economiche disagiate, per le quali è previ-	
	sta la possibilità di trasporti occasionali ed eccezionali	
	su valutazione e proposta del servizio sociale professionale;	
	- servizi sociali e socio-sanitari a domicilio per la cura	
	della persona attraverso l'integrazione dei livelli assisten-	
	ziali ospedaliero e territoriale (assistenza sanitaria, so-	
	ciosanitaria e sociale), per servizi di Assistenza Domicilia-	
	re Integrata, anche di tipo sperimentale, per la fornitura e	
	gestione di personale di segreteria e specialistico so-	
	cio-sanitario e della riabilitazione, per servizi di nutri-	
	zione clinica e tecnologia alimentare, per attività di divul-	
	gazione farmaceutica, sorveglianza sanitaria dei lavoratori	
	dipendenti, sopralluogo sui luoghi di lavoro, informazione e	
	formazione, medicina preventiva delle attività lavorative;	
	il tutto fornendo l'assistenza per la copertura tecni-	
	co-operativa integrale dei citati servizi;	
	- servizi integrati per la gestione dei centri diurni, comu-	
	nità alloggio, studi professionali, poliambulatori, centri	
	polifunzionali e polistudio, residenze ricovero e simili;	

	- assistenza specialistica scolastica agli alunni portatori	
	di disabilità;	
	- realizzazione di attività ed interventi volti a favorire	
	l'integrazione e la coesione sociale, con particolare riguar-	
	do alle persone provenienti da paesi esteri, apolidi e rifu-	
	giati politici;	
	- organizzazione di corsi di alfabetizzazione per cittadini	
	migranti, gestione di centri di accoglienza e sportelli in-	
	formativi per cittadini extracomunitari;	
	- sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento del-	
	le condizioni di vita delle realtà sociali in difficoltà sia	
	in Italia che all'estero;	
	- servizi socio-educativi per l'infanzia e la prima infanzia	
	quali ludoteche, centri estivi, nidi d'infanzia, sezioni pri-	
	mavera, servizi integrativi per l'infanzia quali spazi gio-	
	co, baby parking, nidi familiari/domiciliari;	
	- servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carce-	
	ri, negli Istituti Comprensivi pubblici e privati, negli o-	
	spedali e presso enti che ne fanno richiesta;	
	- servizi e interventi per il recupero e la prevenzione del	
	disagio giovanile e delle tossicodipendenze, con particolare	
	riguardo alle nuove forme di dipendenza (new addiction);	
	Attività di TIPO B:	
	- servizi di supporto e di consulenza operativa, attività	
	commerciale e quant'altro necessario, ivi compreso il soste-	

	gno finanziario, ad altre cooperative per migliorare la loro	
	efficacia operativa e favorire il raggiungimento degli obiet-	
	tivi imprenditoriali, ferma l'esclusione di ogni scopo di lu-	
	cro;	
	- gestione, per conto proprio o di terzi, di progetti di for-	
	mazione professionale e/o orientamento e/o inserimento pro-	
	fessionale, programmi aziendali e/o iniziative ed interventi	
	diretti ad usufruire di opportunità di finanziamenti pubbli-	
	ci e/o privati, nonché attività di carattere didattico e di	
	selezione del personale nell'ambito dei medesimi progetti ed	
	interventi;	
	- promozione, progettazione e gestione di indagini conosciti-	
	ve, studi e ricerche finalizzate prevalentemente allo svilup-	
	po ed al miglioramento della qualità della vita delle "fasce	
	deboli" in genere;	
	- servizi di lavanderie, stirerie e tintorie per ospedali,	
	alberghi, centri termali, enti pubblici e privati;	
	- servizio di mensa scolastica, ristorazione collettiva e ca-	
	tering; fornitura pasto al domicilio;	
	- servizi informativi ed informatici di tipo socio-sanitario	
	e non, software, servizi di supporto amministrativo, di	
	front-office e segreteria; di prenotazione telefonica e call	
	center; di centri unici di prenotazione; di data-entry ed ar-	
	chiviazione elettronica, di gestione di archivi condivisi,	
	di telemedicina, telesoccorso, di segreterie centralizzate	

	per ricezione-controllo on line-prenotazioni, consulenza tec-	
	nica ed informatica, di informazione pubblica e consulenza	
	per favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone diver-	
	samente abili e di giovani provenienti dall'area dell'emargi-	
	nazione sociale; gestione di banche dati nel rispetto della	
	normativa vigente in materia di privacy;	
	- realizzare e gestire attività turistiche, di promozione	
	dell'ambiente, di prodotti tipici locali, fattorie didatti-	
	che e sociali, case vacanze e country house, accoglienza tu-	
	ristica rurale, con particolare riguardo alla domanda di tu-	
	rismo di persone e soggetti esclusi e marginalizzati dal tu-	
	rismo tradizionale, di persone e soggetti con bisogni specia-	
	li, di fasce sociali deboli e a rischio di esclusione socia-	
	le;	
	- attività finalizzate allo sviluppo del turismo sociale e	
	responsabile, in particolare:	
	* la fornitura di servizi e attività rivolte al sostegno e	
	sviluppo al turismo, alla fruizione dei beni storici, arti-	
	stici e culturali e alla valorizzazione e tutela ambientale;	
	* la fornitura di servizi turistici integrati (informazioni,	
	visite guidate, etc.);	
	* la fornitura di servizi di marketing turistico, anche at-	
	traverso la gestione e l'uso di strumenti informatici e reti	
	telematiche, Internet, etc;	
	* la promozione di attività di intermediazione turistica, an-	

	che attraverso la conduzione e realizzazione di agenzie di	
	viaggio, nel rispetto della normativa vigente in materia;	
	* conduzione e gestione di strutture pubbliche e/o private,	
	proprie o di terzi, da destinare a servizi di sostegno al tu-	
	rismo e di accoglienza di tipo alberghiero, extra alberghie-	
	ro e residenziale;	
	* promozione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi	
	per il turismo, parchi, aree verdi attrezzate, campeggi, o-	
	stelli, villaggi turistici, borghi albergo;	
	- organizzazione, gestione e coordinamento di agenzie di	
	viaggi e turismo, compagnie aeree, aziende ferroviarie, cate-	
	ne alberghiere, hotel, nonché collaborazione con le medesime	
	strutture per l'erogazione di servizi turistici, di accompa-	
	gnamento, di informazione, di intermediazione tra domanda e	
	offerta, di promozione, di commercializzazione, sia in Ita-	
	lia che all'estero, anche a scopo di valorizzazione del turi-	
	smo regionale;	
	- servizi di pre stampa, stampa tipografica ed editoria (ad e-	
	sclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozio-	
	ne pubblicitaria, servizi di creazione e sviluppo pubblica-	
	rio di pagine web, di concessione di spazi pubblicitari, pro-	
	duzione, realizzazione e diffusione di pubblicità, di grafi-	
	ca pubblicitaria ed in genere relativi all'organizzazione e	
	gestione della pubblicità, servizi audio-video o fotografi-	
	ci, in nome proprio e/o per conto di enti pubblici e/o priva-	

	ti;	
	- servizi di traduzione ed interpretariato;	
	- promuovere e gestire attività commerciali di beni alimenta-	
	ri e non alle migliori condizioni di mercato, finalizzate an-	
	che al contrasto della povertà, sviluppando il consumo criti-	
	co e favorendo l'accessibilità a prodotti e beni di qualità.	
	In particolare, si intende realizzare operazioni di commer-	
	cio, all'ingrosso e al dettaglio, nel settore a-	
	gro-alimentare, valorizzando le produzioni nazionali e loca-	
	li tipiche e i prodotti del commercio equo e solidale, se-	
	guendo i seguenti principi:	
	* promuovere e sviluppare il concetto di solidarietà ambien-	
	tale quale criterio guida nella selezione dei prodotti, pri-	
	vilegiando i rapporti con i produttori rispettosi dell'uomo,	
	delle condizioni di lavoro e dell'ambiente;	
	* promuovere e favorire gli approvvigionamenti dai prodotto-	
	ri locali al fine di ridurre l'inquinamento e lo spreco ener-	
	getico di trasporto;	
	* garantire ed offrire prezzi di vendita vantaggiosi per la	
	comunità mediante l'abbattimento dei costi indiretti, quali,	
	per esempio, trasporto, intermediazione, pubblicità ed imbal-	
	laggio;	
	* preferire i prodotti biologici ed ecologici e/o quelli ga-	
	rantiti da certificazione di qualità e non O.G.M.;	
	* accorciare la filiera distributiva eliminando inutili in-	

	terposizioni.	
	A tal fine la Cooperativa potrà promuovere marchi e gruppi	
	di acquisto, nonché promuovere e realizzare direttamente o	
	tramite le strutture socie operazioni commerciali all'ingros-	
	so ed al dettaglio di prodotti agro-alimentari e di largo	
	consumo, curare direttamente o attraverso strutture socie,	
	il trasporto, la distribuzione e la vendita dei prodotti;	
	- gestione di magazzini;	
	- gestione di archivi, catasti, ludoteche, biblioteche, me-	
	diateche, servizi di tipo culturale;	
	- organizzazione e gestione di attività nel campo della ri-	
	storazione collettiva, della somministrazione di alimenti e	
	bevande, anche finalizzate all'inserimento lavorativo di per-	
	sone svantaggiate, direttamente o tramite le strutture asso-	
	ciate. Considerando tra tali attività:	
	* somministrazione di alimenti e bevande in sede propria fis-	
	sa tramite la gestione diretta di ristoranti, trattorie, piz-	
	zerie, osterie, birrerie con o senza cucina, rosticcerie,	
	friggitorie, pizzerie a taglio, bar, caffè;	
	* servizi di ristorazione in self - service;	
	* gestione di ristoranti, bar e caffè, circoli sociali e ri-	
	creativi, incluso attività di intrattenimento e spettacolo;	
	* bottiglierie ed enoteche con somministrazione, gelaterie,	
	forniture di pasti preparati;	
	* prestazioni di servizi aventi ad oggetto la fornitura e la	

	somministrazione di alimenti e bevande presso terzi, in ese-	
	cuzione di contratti di appalto;	
	* somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle	
	mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole	
	di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, an-	
	che in esecuzione di contratti di appalto o di apposite con-	
	venzioni; somministrazione di alimenti e bevande effettuate	
	mediante distributori automatici collocati in stabilimenti,	
	ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edi-	
	fici destinati alla collettività;	
	- organizzazione e gestione di attività nel campo dell'educa-	
	zione ambientale e sociale per attività finalizzate al ri-	
	spetto e alla valorizzazione dell'ambiente e delle reti so-	
	ciali di comunità;	
	- servizi di raccolta, stoccaggio, riciclaggio di rifiuti ed	
	attività di compostaggio; servizio di raccolta rifiuti soli-	
	di urbani, raccolta differenziata e azioni utili all'ambien-	
	te e allo sviluppo compatibile; smaltimento di rifiuti spe-	
	ciali; il tutto nel rispetto della normativa vigente in mate-	
	ria;	
	- servizi cimiteriali;	
	- servizi domestici e familiari in genere, ivi compresi i	
	servizi di pulizia e manutenzione di ambienti interni ed e-	
	sterni, facchinaggio, disbrigo pratiche;	
	- attività di pulizia generale e speciale, civile, industria-	

	le, ospedaliera e per industrie alimentari, rifacimento let-	
	ti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi collettivi, puli-	
	zia e riordino mensa, disinfestazione, disinfezione, derat-	
	tizzazione, defogliazione, demuscazione, sanificazione ed in-	
	terventi per la difesa dell'ambiente, pulizia locomotive,	
	vetture ferroviarie, autobus, stazioni ferroviarie, autosta-	
	zioni e metropolitane; servizi di squatteria;	
	- servizi di custodia e vigilanza non armata, portierato,	
	portineria, guardiania e sicurezza, servizi di guardaroba;	
	- servizi di pubbliche affissioni;	
	- raccolta, raccolta differenziata, preselezione, cernita,	
	trasferimento, trasporto, trattamento, riutilizzo, rigenera-	
	zione, recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposi-	
	to, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti di ogni classifica-	
	zione e morfologia, o di loro frazioni separate, nonché di	
	materie prime e seconde a mezzo di contenitori, automezzi,	
	attrezzature, impianti e tecnologie specifiche; attività di	
	nettezza urbana, di igiene urbana, di igiene ambientale	
	(spazzamento rifiuti urbani esterni, lavaggi, irrorazioni,	
	disinfezioni, disinfestazioni, bonifiche, pulizia degli are-	
	nili); gestione impianti a biogas e per la produzione di com-	
	post;	
	- gestione arredo urbano, parcheggi ed autorimesse a raso e	
	coperte, esecuzione e manutenzione di aree verdi e aree pub-	
	bliche, sfalcio erba, riserbo, giardinaggio;	

	- piccoli lavori di manutenzione ordinaria (idraulica, pittu-	
	razione, muratura, elettrica) di strutture pubbliche e priva-	
	te;	
	- organizzazione e gestione di laboratori di ceramica, fale-	
	gnameria, informatica, cucina, taglio e cucito, realizzazio-	
	ne di oggetti vari, attività in genere finalizzate alla so-	
	cializzazione e all'apprendimento di capacità di vario tipo;	
	- attività produttive sulla base del riciclaggio di allumi-	
	nio, carta, motori, cavi elettrici, computer, metalli, pvc,	
	vetro, plastica, toner, materiali per ufficio;	
	- promozione del tema dello sviluppo economico sostenibile -	
	green economy - e gestione di attività di produzione di ener-	
	gia da fonti rinnovabili;	
	- organizzazione di manifestazioni, meeting, convegni, ge-	
	stione eventi musicali;	
	- distribuzione volantini e materiale pubblicitario;	
	- gestione di impianti sportivi; gestione di palestre, cen-	
	tri attività motoria, piscine, campi da calcio e calcetto,	
	campi da tennis, con particolare riguardo all'attività moto-	
	ria per soggetti affetti da disabilità motoria, sensoriale o	
	di altra natura;	
	- servizi di facility management e global service, servizi	
	di ottimizzazione e gestione ed acquisti diretti di beni e	
	servizi per conto terzi; con la precisazione che, come previ-	
	sto dalla normativa UNI, con facility management devono in-	

	tendersi i servizi ausiliari integrati resi ad un'organizza-	
	zione privata o pubblica; con global service, deve intender-	
	si la fornitura di un servizio completo di manutenzione e ge-	
	stione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale	
	anche legislativa del risultato contrattuale, circa la dispo-	
	nibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto	
	del contratto;	
	- esercizio dell'impresa agricola, di cui all'art. 2135 c.c.	
	e quindi l'attività diretta alla coltivazione del fondo, sel-	
	vicoltura, allevamento di animali e attività connesse; per	
	coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento	
	di animali si intendono le attività dirette alla cura ed al-	
	lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria	
	del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che uti-	
	lizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque	
	dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le	
	attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, di-	
	rette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-	
	mercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto pro-	
	dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo	
	o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le atti-	
	vità dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'uti-	
	lizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda	
	normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi	
	comprese le attività di valorizzazione del territorio e del	

	patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospita-	
	lità come definite dalla legge. In particolare acquisto, af-	
	fitto e vendita di fondi rustici e di aziende agricole;	
	- lavori di giardinaggio, cura e pulizia del verde, per con-	
	to di privati e/o enti pubblici, anche mediante la partecipa-	
	zione a bandi di gara;	
	- lavori di allestimento con piante e colture di piante, al-	
	beri, arbusti, ecc. per interni ed esterni, da parte di enti	
	pubblici o da privati, lavori di forestazione, prevenzione e	
	studio di incendi boschivi;	
	- forniture di piante ornamentarie, per esterni ed interni;	
	progettazione di aree a verde;	
	- attività agricole e forestali previste dalla legislazione	
	comunitaria, nazionale e regionale; attività previste dal	
	Piano Forestale Nazionale e dalle leggi nazionali e regiona-	
	li in materia agrituristica, faunistico venatoria e di dife-	
	sa del suolo;	
	- lavori di sistemazione e di manutenzione di carattere i-	
	draulico forestale, opere di forestazione e di utilizzazione	
	boschiva, opere di miglioramento del patrimonio boschivo sia	
	a scopo produttivo che protettivo e ricreativo, anche median-	
	te la partecipazione a bandi di gara;	
	- eseguire lavori di manutenzione e pulizia e vigilanza di a-	
	ree naturali, parchi, giardini ed aree aperte al pubblico;	
	- gestire "aree protette" e aziende agrituristiche, riserve	

	faunistiche, riserve naturali, per la migliore valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico ed ambientale.	
	La Cooperativa per il raggiungimento dei suoi scopi è impegnata a:	
	1) diffondere l'idea di prestazione dei servizi alla persona come soluzione anche terapeutica di alto significato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione e di studio, mantenendo rapporti volti allo scambio di informazioni con organismi interessati al settore sia a livello regionale e nazionale che europeo ed internazionale. In particolare, tale scopo verrà perseguito promuovendo attività di studio, ricerche quantitative e qualitative, indagini trasversali di interesse socio-psicologico e sanitario, con speciale riferimento alle problematiche della regione Basilicata e del Mezzogiorno. Sull'orizzonte problematico dei servizi sociali e sanitari si punterà a garantire una consulenza permanente, attraverso l'istituzione di una Banca dati, agli organismi istituzionalmente competenti nella progettazione, programmazione ed erogazione dei servizi sociali;	
	2) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento, nonché l'orientamento professionale, in particolare destinato agli operatori impegnati nelle scuole, ospedali, nidi d'infanzia, consultori, istituti di rieducazione di pena, centro per la lotta alle dipendenze, comunità alloggio per	

	gli anziani;	
	3) promuovere la formazione, l'addestramento, l'aggiornamen-	
	to, nonché l'orientamento professionale degli operatori sani-	
	tari ed assistenziali;	
	4) promuovere iniziative culturali e di studio epidemiologi-	
	co attraverso l'organizzazione di ricerche, studi, seminari,	
	convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubbli-	
	co ed agli studiosi sulle attività della cooperativa con di-	
	vulgazione dei risultati delle iniziative di cui ai punti	
	precedenti;	
	5) promuovere tutte le iniziative che possono contribuire a	
	migliorare le condizioni economiche e sociali dei soci e a	
	migliorare la professionalità e l'immagine del loro lavoro	
	anche con servizi miranti alla qualità e al monitoraggio dei	
	servizi.	
	Il tutto con la specificazione che la Società non ha come	
	scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti a-	
	bilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di que-	
	sti ultimi un apparato di strutture e di mezzi, sì che non	
	venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e	
	cliente.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112, la Cooperativa intende esercitare la propria attività	
	nei seguenti settori:	
	a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000,	

	n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del siste-	
	ma integrato di interventi e servizi sociali;	
	b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni	
	di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	
	in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli	
	essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pub-	
	blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.	
	33 dell'8 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integra-	
	zioni;	
	c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Pre-	
	sidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001,	
	recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di pre-	
	stazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficia-	
	le n. 129 del 6 giugno 2001;	
	d) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della	
	legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legisla-	
	zione nazionale del turismo;	
	e) ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-	
	mativo.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tut-	
	te le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industria-	
	le e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione de-	

	gli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che diretta-	
	mente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola	
	indicazione esemplificativa:	
	- partecipare ad altre cooperative sociali, proponendosi e-	
	spressamente lo scopo del finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle cooperative sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for-	
	ma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comun-	
	que accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti e il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsivo-	
	glia forma per facilitarne l'ottenimento del credito ai so-	
	ci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore	
	di altre cooperative;	
	- stimolare lo spirito di previdenze e di risparmio dei so-	
	ci, istituendo una sezione di attività disciplinata da appo-	
	sito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai so-	
	li soci ed effettuate esclusivamente ai fini del conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale. Le operazioni finanziarie verranno	
	svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto socia-	
	le, ed in modo non prevalente. È tassativamente vietata la	
	raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	

	* acquistare o prendere in affitto o in uso gratuito, aree,	
	fabbricati, macchinari, automezzi, materiali, apparecchiature e strumenti di lavoro e quanto altro occorre alla Cooperativa per le proprie attività aziendali e sociali;	
	* emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58	
	della legge 23.12.1998 n. 448, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e quanto previsto dall'articolo 2410 del Codice Civile;	
	* compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e/o abrogative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;	
	* ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;	

	* aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi del-	
	l'articolo 2545-septies del Codice Civile, costituire altre	
	società al fine di meglio raggiungere lo scopo sociale che	
	la cooperativa si prefigge, dare adesioni, assumere interes-	
	senze e partecipazioni in società cooperative ed in società	
	di altra natura giuridica che hanno analogo oggetto, sia in	
	Italia che all'estero.	
	La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualisti-	
	co, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elen-	
	cati e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere	
	i "principi" della cooperazione mutualistica.	
	Art. 4 bis - Prevalenza della mutualità	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-	
	operatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	

	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	
	videndi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consi-	

	glio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i merca-	
	ti economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensio-	
	ni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere, altresì, ammesse come soci persone	
	giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coopera-	
	tive sociali.	
	L'ammissione dei soci e la disciplina del rapporto sociale	
	sono ispirate al principio di non discriminazione.	
	Art. 6 - Soci speciali	
	Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori	
	in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	
	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	

	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio	
	e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione,	
	in conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	75% (settantacinque per cento) per cento di quello previsto	
	per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	

	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti fi-	
	nanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea i soci cooperatori ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'e-	
	sercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del co-	
	dice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	

	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la de-	
	libera di ammissione in qualità di socio ordinario all'intere-	
	ressato, secondo le modalità e con gli effetti previsti	
	dall'articolo 8.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consi-	
	glio di amministrazione può deliberare il provvedimento di e-	
	sclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini	
	e le modalità previste dall'articolo 13.	
	Art. 6 bis - Soci volontari	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonoo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	

	so spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalle cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, resi-	
	denza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrive-	
	re, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superio-	
	re al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	

	soria di cui all'articolo 45 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statu-	
	to vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente artico-	
	lo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati	
	dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sul-	
	la domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il ver-	
	samento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento	
	del capitale, secondo le modalità e nei termini definiti dal-	
	la delibera di ammissione.	

	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la re-	
	lativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunica-	
	zione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi en-	
	tro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sen-	
	si del precedente articolo 8, comma 1;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spe-	
	se di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	

	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavo-	
	ro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 10 - Diritti dei soci	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di	
	ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa	
	ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad	
	esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni	
	del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svol-	
	to attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da	
	un professionista di sua fiducia.	
	Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri	
	sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve	
	farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale	
	determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15	

	(quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunican-	
	dola tempestivamente al richiedente.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro	
	della società, con modalità e durata tali da non arrecare	
	pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 10 bis - Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei	
	destinatari delle attività.	
	Il modello organizzativo adottato dalla cooperativa garanti-	
	sce il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle	
	attività, come previsto dal D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 112.	
	In particolare, i diritti di informazione, consultazione e	
	partecipazione sono garantiti dalla realizzazione di atti-	
	vità strutturate quali:	
	* riunioni periodiche con i lavoratori inerenti alle questio-	
	ni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e	
	sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati;	
	* incontri con i destinatari, dove possibile, ovvero interlo-	
	cuzione telefonica o somministrazione di questionari ineren-	
	ti alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni	
	di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o	
	scambiati.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 12 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	È vietato in ogni caso il recesso parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla cooperativa.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro ses-	
	santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consi-	
	glio di amministrazione deve darne immediata comunicazione	
	al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 45.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il re-	
	cesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Art. 13 - Esclusione	
	L'esclusione è deliberata dal consiglio d'amministrazione,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività la-	
	vorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o ten-	
	ti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali al-	
	la cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudici-	
	zievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o	
	dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (in-	
	dennità di mobilità o di disoccupazione speciale);	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	

	mandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui all'articolo 45.	
	È attribuita al socio escluso la facoltà di richiedere che	
	del provvedimento di esclusione sia investita l'assemblea.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 14 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli e-	
	ventuali dividendi maturati prima della cessazione del rap-	
	porto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi	
	del successivo articolo 28, lettera c), ovvero attraverso	
	l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisi-	
	bili.	
	La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - e-	
	ventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'eserci-	
	zio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coope-	
	rativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civi-	
	le.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	

	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno o l'im-	
	putazione di riserve divisibili, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine	
	massimo di (cinque) anni.	
	Art. 15 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale	
	interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Coopera-	
	tiva, entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Coo-	
	perativa possono richiedere di subentrare nella partecipazio-	
	ne del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal con-	
	siglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti,	
	con le modalità e le procedure di cui al precedente arti-	

	colo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente art. 14.	
	Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto de-	
	vono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventual-	
	mente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel	
	termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con delibe-	
	razione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva	
	legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed even-	
	tuali modifiche, integrazioni e/o abrogazioni, nonché i pos-	
	essori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui a-	
	gli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	

	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità	
	e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 18 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 26	
	del presente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di <u>Euro 500,00 (Eu-</u>	
	<u>ro cinquecento e zero centesimi) ciascuna.</u>	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la par-	
	te restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammi-	
	nistrazione.	
	Art. 19 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	

	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-	
	to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indi-	
	carne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio	
	sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordi-	
	nari.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 20 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plexivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autoriz-	
	zazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stes-	
	so, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e	

	2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli ammini-	
	stratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabili-	
	ti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione	
	all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo ar-	
	ticolo 26, lettera e), ad esse spettante, e gli eventuali di-	
	ritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attri-	
	buiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle dispo-	
	sizioni generali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualo-	
	ra, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei	
	soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro	
	la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	

	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi por-	
	tato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente,	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della coope-	
	rativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale catego-	
	ria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri	
	dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	La società potrà emettere nel rispetto della legge azioni ai	
	soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 del codice civile	
	e adottare il Regolamento relativo alle azioni di socio fi-	
	nanziatore alla luce dell'eventuale intervento di Fondi di	
	Promozione Cooperativa.	
	Art. 21 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziato-	
	ri	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	

	zione dell'assemblea straordinaria di cui al precedente arti-	
	colo 20. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei	
	limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coopera-	
	tori, in qualità di soci finanziatori, non può essere supe-	
	riore a due punti rispetto al limite previsto per i dividen-	
	di dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 20,	
	comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai	
	soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili net-	
	ti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesi-	
	mi e patrimonio netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di so-	
	cio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	

	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperato-	
	ri, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione	
	del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nomina-	
	le, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compre-	
	sa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia de-	
	corso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un pe-	
	riodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corri-	
	spondente al valore nominale e alla quota parte di riserve	
	divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da so-	
	vrapprezzo.	
	Art. 22 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa	
	può adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo	
	quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59 e	
	successive modifiche, integrazioni e/o abrogazioni. In tal	
	caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione	

	cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, pri-	
	ve del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione de-	
	gli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emes-	
	se per un ammontare non superiore alla minor somma tra il va-	
	lore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e deposita-	
	to presso il Ministero competente.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e	
	ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privile-	
	gi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 21.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al primo comma del presente ar-	
	ticolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazio-	
	ne determina le modalità di funzionamento dell'assemblea	
	stessa e di nomina del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione	
	può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assi-	
	stere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le	
	deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possesso-	
	ri di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti del-	

	la Cooperativa.	
	Art. 23 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in as-	
	semblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	
	zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della ca-	
	tegoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di a-	
	zioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e se-	
	guenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni degli articoli 29 e seguenti del presente Statu-	
	to.	
	Art. 24 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di	
	debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410	
	e seguenti, cod. civ.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea straordinaria, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	

	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente articolo 23.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Art. 25 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali - in via generale - debbono considerare:	
	1) non può essere determinato in misura superiore al 30%	

	(trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi;	
	2) una parte dell'avanzo di gestione destinato a ristorno,	
	in misura pari al 50% (cinquanta per cento), è distribuito	
	tenuto conto del numero delle ore effettivamente lavorate,	
	rapportate alle ore totali di lavoro di tutti i soci;	
	3) l'altra parte dell'avanzo di gestione destinato a ristor-	
	no, in misura pari al 50% (cinquanta per cento), è distribui-	
	to, in misura percentuale stabilita dalla predetta assem-	
	blea, sui trattamenti economici effettivamente corrisposti	
	ai soci nell'esercizio sociale;	
	4) il ristorno, inoltre, quale altro trattamento economico,	
	può essere riconosciuto mediante integrazione delle retribu-	
	zioni e aumento gratuito del capitale sociale.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al ca-	
	pitale sociale con l'emissione di nuove azioni;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al	
	precedente Titolo IV.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	

	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna del valore di Euro 25,82 (Euro venticinque e ottan-	
	tadue centesimi);	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore	
	di Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi);	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi), destinate	
	al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristruttur-	
	razione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17	
	del presente statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di Euro 500,00 (Euro cinquecento e zero centesimi),	
	destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di svi-	
	luppo ed ammodernamento di cui all'articolo 22;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 28 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 9;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri), formate ai sensi dell'articolo 21;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	

	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c)	
	ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono es-	
	sere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati	
	a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste da-	
	gli articoli 2447 e ss. del codice civile.	
	Art. 27 - Caratteristiche delle azioni cooperative	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusiva-	
	mente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve esse-	
	re comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rare la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	

	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-	
	nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro	
	i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attiva-	
	re le procedure arbitrali di cui all'articolo 45.	
	Sono validi ed efficaci, per un periodo di cinque anni dalla	
	data di concessione delle agevolazioni previste dalla Sovven-	
	zione Globale Linea di intervento Piccoli Sussidi Misura	
	III.1.B.1. - POR Basilicata 2000/2006 in favore della so-	
	cietà, soltanto gli atti di cessione di azioni sociali per	
	effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita	
	con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse cate-	
	gorie di destinatari diretti previste nell'art. 5 del Bando	
	per la concessione di "Piccoli Sussidi Azione 2".	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi	
	dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di ammini-	
	strazione provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e	
	del bilancio sociale, da compilarsi in conformità alle norme	
	di legge, con particolare riferimento a quanto dettato dal-	
	l'art. 9, secondo comma, D.Lgs. 112/2017.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	

	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazio-	
	ne in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 25 e, successivamente sul-	
	la distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 25;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	

	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	Titolo IV del presente statuto;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 26.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a fina-	
	lità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle	
	riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutua-	
	listico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 25, è consentita solo una volta ef-	
	fettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti	
	lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VII	
	ORGANO ASSEMBLEARE	
	Art. 29 - Assemblee	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute dal-	
	le assemblee separate.	
	Art. 30 - Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	· approva il bilancio;	
	· procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto	
	della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di	
	strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con	

	modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina	
	in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 20 e alla relativa delibera	
	di emissione;	
	· nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e	
	provvede alla loro revoca;	
	· conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al	
	soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;	
	· determina il compenso degli amministratori e dei sindaci,	
	nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile;	
	· delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	· delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 8;	
	· delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi	
	dell'articolo 25 del presente statuto;	
	· approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie;	
	· delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	· delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	· delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con	

	le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei	
	soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché,	
	in presenza delle condizioni previste dalla legge, il pro-	
	gramma di mobilità;	
	· nomina direttori tecnici, ove necessario od opportuno, de-	
	terminando compiti, durata e compenso.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata:	
	a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni suc-	
	cessivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è	
	di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella rela-	
	zione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della	
	dilazione;	
	b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessa-	
	rio;	
	c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406	
	del C.C.;	
	d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro	
	trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora que-	
	sta sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie	
	da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al vo-	
	to al momento della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argo-	

	menti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o	
	di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 31 - L'assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	1) sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;	
	3) su ogni altra materia attribuitale dalla legge;	
	4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi	
	dell'articolo 20 del presente statuto.	
	Art. 32 - Modalità di convocazione	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordina-	
	rie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquat-	
	tro) ore dopo la prima.	
	L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione	
	via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevi-	
	mento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del	
	rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti fi-	
	nanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	

	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	Art. 33 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità	
	delle deliberazioni	
	Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel li-	
	bro dei soci da almeno tre mesi dalla data di convocazione,	
	che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi tito-	
	lo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato	
	avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore an-	
	zianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, sen-	
	za diritto di intervento e di voto.	
	Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni	
	possedute. Al socio persona giuridica possono essere attri-	
	buiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'am-	
	montare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei	
	propri associati o soci.	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tan-	
	ti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda con-	
	vocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero	
	dei soci presenti.	
	L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in pri-	
	ma convocazione con la presenza, diretta o per delega, di	

	tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci con diritto di voto.	
	I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappre-	
	sentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere suffi-	
	cientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione,	
	possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre	
	cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una so-	
	la volta per lo stesso oggetto.	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti presenti e rappresentati.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Cooperativa,	
	il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge	
	le funzioni di segretario il Consigliere o il dipendente del-	
	la Cooperativa designato dal Presidente; l'assistenza del se-	
	gretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è	
	redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale,	
	redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal se-	
	gretario, che deve consentire, per ciascuna votazione ed an-	
	che per allegato, l'identificazione dei soci, astenuti o dis-	
	senzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta	
	dei soci, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	In particolare, ciascun socio astenuto o dissenziente, su ri-	

	chiesta del Presidente, ha l'onere ai fini della eventuale	
	impugnativa della delibera e quindi della identificazione	
	della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi	
	allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperati-	
	va. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un	
	notaio.	
	Art. 34 - Deroghe al voto per testa	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 20 del presen-	
	te statuto.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 35 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci	
	I soci operatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da	
	un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli ammini-	
	stratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipen-	
	denti sia della cooperativa che di società da questa control-	
	late. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due	
	deleghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato	
	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli	
	affini entro il secondo, a condizione che collaborino	

	nell'impresa del socio.	
	Art. 36 - Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-	
	rate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separa-	
	te nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il	
	termine di preavviso deve essere rispettato per la prima as-	
	semblea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assem-	
	blee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in	
	Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esista-	
	no sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno es-	
	sere create anche in zone prive delle strutture suddette,	
	quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ri-	
	tenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero infe-	
	riore a 5 (cinque) soci. Qualora il numero di soci di una se-	
	zione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il	
	consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci al-	
	la sezione più vicina.	
	Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea ge-	
	nerale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assem-	
	blee separate.	

	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano	
	oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'as-	
	semblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da	
	apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	Titolo VIII	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Art. 37 - Composizione del consiglio di amministrazione. No-	
	mina e cessazione degli amministratori.	
	Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di	
	membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9	
	(nove), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del lo-	
	ro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dall'articolo	
	20 del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa	
	può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la mag-	
	gioranza degli amministratori sia scelta tra i soci coopera-	
	tori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	
	Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli am-	

	ministratori possono ricoprire incarichi negli organi di am-	
	ministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposita autorizzazione dell'as-	
	semblea della cooperativa. La mancanza di tale atto delibera-	
	tivo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Per essere nominato amministratore è necessario essere in	
	possesso di specifici requisiti di onorabilità, professiona-	
	lità ed indipendenza.	
	È fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	Articolo 38 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomi-	
	na fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e	
	il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di	
	impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie compe-	
	tenze.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici inca-	
	richi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, de-	
	legando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consi-	
	glio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma col-	
	legiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remu-	

	nerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazio-	
	ne rilevante in altra società.	
	Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati	
	affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di	
	amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in	
	ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale anda-	
	mento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è ricono-	
	sciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabi-	
	lita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favore-	
	vole del Collegio sindacale.	
	Articolo 39 - Compiti del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla	
	legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di	
	cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il mi-	
	glior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto	
	sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordina-	
	ria amministrazione che non siano espressamente demandati,	
	dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.	
	Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle	

	ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre dispo-	
	sizioni del presente Statuto:	
	a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in	
	materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei so-	
	ci e di liquidazione della relativa quota sociale;	
	b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione	
	del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'artico-	
	lo 2528, comma 2, del Codice civile;	
	c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i	
	rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti orga-	
	nizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperati-	
	va, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie	
	nei limiti e alle condizioni di legge;	
	e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni	
	che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo	
	2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di am-	
	ministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazio-	
	ni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 40 - Convocazione del Consiglio di amministrazione	
	e validità delle deliberazioni	

	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno	
	una volta all'anno; deve essere convocato, nei successivi	
	quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indi-	
	cazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei	
	Consiglieri o dal Collegio sindacale.	
	Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della	
	maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni so-	
	no validamente adottate se riportano il voto favorevole del-	
	la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purchè ta-	
	li voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti com-	
	plessivamente eletti.	
	Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti	
	i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa	
	avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal	
	caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il	
	Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le moda-	
	lità di svolgimento e di verbalizzazione.	
	Articolo 41 - Presidente del Consiglio di amministrazione e	
	della Società	
	1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Coo-	
	perativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappre-	
	sentanza legale della Cooperativa.	
	2. Al Presidente, in particolare, competono:	
	a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere auto-	

	rizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimen-	
	to dell'oggetto sociale;	
	b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procurato-	
	ri nelle lite attive e passive riguardanti la Cooperativa	
	presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e specia-	
	le;	
	c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessi-	
	bile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo	
	alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordi-	
	naria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle dispo-	
	sizioni vigenti;	
	d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto com-	
	ma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle	
	imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma,	
	per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sinda-	
	ci.	
	Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle	
	proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la	
	cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei ter-	
	zi, dell'assenza o impedimento del Presidente.	
	Titolo IX	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 42 - Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	

	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro,	
	dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi professio-	
	nali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o	
	fra i professori universitari di ruolo in materie economiche	
	o giuridiche.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanzia-	
	tori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministrato-	
	ri notizie, anche con riferimento a società controllate,	

	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati af-	
	fari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti or-	
	gani delle società controllate in merito ai sistemi di ammi-	
	nistrazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Per essere nominato sindaco è necessario essere in possesso	
	di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza.	
	È fatto salvo quanto previsto dal D.Lgvo 3 luglio 2017 n.	
	112.	
	Art. 43 - Controllo contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	(o da una società di revisione), ai sensi degli articoli	

	2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	Per essere nominato revisore è necessario essere in possesso	
	di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza.	
	È fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, D.Lgs. 112/2017.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimo-	
	nio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ri-	
	corrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del	
	Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la	
	quale, con le maggioranze previste per le modificazioni del-	
	lo Statuto, decide:	
	a il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli at-	
	ti necessari per la conservazione del valore dell'impresa,	
	ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli	
	rami, in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà de-	

	voluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente	
	articolo 28, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del	
	ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;	
	b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valo-	
	re sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli	
	stessi spettante;	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Coopera-	
	tive e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
	TITOLO XI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 45 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante arbi-	
	trato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Potenza	
	che provvederà alla nomina dell'arbitro e/o degli arbitri,	
	il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	

	il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto,	
	la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al pre-	
	sidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale/irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ov-	
	vero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO XII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	

	vamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	I criteri e le modalità di nomina del consiglio di ammini-	
	strazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di de-	
	leghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad even-	
	tuali amministratori che non siano espressione dei soci coo-	
	peratori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei	
	rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli ammini-	
	stratori esecutivi e la Direzione aziendale, sono definiti	
	da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono	
	stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni	
	del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comi-	
	tati esecutivi.	
	Art. 47 - Normativa Applicabile	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, alla cooperativa	
	si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi	
	speciali sulle cooperative, ed in particolare le norme, in	
	quanto compatibili, del D.Lgvo 3 luglio 2017 n. 112, nonché	
	le disposizioni in materia di società per azioni in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	FIRMATO: Francesco Ritrovato, Antonio Di Lizia Notaio segue	
	sigillo	
	IN CORSO DI REGISTRAZIONE	

[illegible]

78 di 78